



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 18 maggio 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 017

Prot. 250

Oggetto: **Copertura contributiva nei casi di part-time di tipo verticale o ciclico: circolare INPS n. 74 del 4 maggio 2021.**

Sommario *L'INPS, con circolare n. 74 del 4 maggio 2021, ha fornito le istruzioni operative in ordine alle modalità di calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in ottemperanza al comma 350, articolo 1, della legge n.178/2020; con la presente se ne illustrano i contenuti con particolare riguardo agli adempimenti da porre in atto per la tutela degli assicurati.*

Precedenti INAPA *Circolare n. 68 del 31 dicembre 2020*

L'INPS, con circolare n. 74 del 4 maggio 2021, ha fornito le istruzioni operative in ordine alle modalità di calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico a seguito della applicazione dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (***cfr. circolare INAPA n. 68 del 31 dicembre 2020, paragrafo 1.5***), ai nuovi adempimenti per i datori di lavoro, nonché per la gestione delle relative posizioni assicurative.

Con la presente si illustrano i contenuti della citata circolare, con particolare riguardo agli adempimenti da porre in atto per la tutela degli assicurati.

Al fine di agevolare la comprensione della circolare si illustra il quadro normativo complessivo prima e dopo l'emanazione della citata disposizione normativa.

Per quanto superfluo, si precisa che la disposizione in argomento non riguarda i dipendenti pubblici, né gli iscritti al fondo FS e al Fondo quiescenza Poste.

1. COPERTURA CONTRIBUTIVA NEI CASI DI PART-TIME – SITUAZIONE ANTE 2021

1.1 Tipologie di part-time

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato dapprima disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863, poi dal decreto legislativo 28



febbraio 2000, n. 61, ed infine, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che ha abrogato il precedente e che, ad oggi, è la disciplina normativa di riferimento.

Secondo la normativa del 1984 si potevano individuare tre tipologie di contratto:

- part-time **orizzontale**, con attività prestata ogni giorno ad orario ridotto;
- part-time **verticale**, con attività concentrata in alcuni giorni della settimana;
- part-time **ciclico**, con attività concentrata in alcune settimane al mese o in alcuni mesi dell'anno.

Il decreto legislativo n. 61/2000, che all'articolo 1 aveva fornito la definizione di "tempo pieno" e "tempo parziale", al comma 2 distingueva in maniera esplicita le tipologie di rapporto di lavoro, stabilendo che s'intende:

- c) per «**rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale**» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- d) per «**rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale**» quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- d-bis) per «**rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto**» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).

In sostanza, le due tipologie di contratto, verticale e ciclico, erano state accorpate in un'unica tipologia (verticale) ed era stata aggiunta una terza tipologia (il misto) che prevedeva l'attività lavorativa ad orario ridotto in alcuni periodi della settimana, del mese, o dell'anno.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'interno del più ampio contesto della disciplina organica dei contratti di lavoro, con gli articoli da 4 a 10, definisce e regola il rapporto di lavoro a tempo parziale senza distinguere le varie tipologie di contratto in base alla distribuzione dell'attività lavorativa.

1.2 Copertura contributiva

L'accredito dei contributi, **ai fini del diritto** a pensione, in caso di contratto a tempo parziale, avveniva secondo la disciplina generale prevista dall'articolo 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Tale norma, al comma 1, prevede che vengano accreditati, per ogni anno, un numero di contributi settimanali pari a quello delle settimane retribuite o riconosciute figurativamente, purché risulti versata o accreditata per ogni settimana una retribuzione minima pari al 30% del trattamento minimo (40% dal 1989).

Il comma 2 prevede che, qualora la retribuzione corrisposta o accreditata nell'anno non sia sufficiente a raggiungere il minimale per tutte le settimane versate o accreditate,



viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente tra la retribuzione complessiva e il minimale; in buona sostanza, in caso di retribuzione che non copre il minimale settimanale, avviene la cosiddetta "contrazione" e tale circostanza negli estratti contributivi on-line è evidenziata con codice 5.

Gli effetti della descritta disciplina sui contratti part-time erano diversi a seconda della tipologia di contratto.

1. **Contratto che prevede lo svolgimento dell'attività per tutte le settimane** dell'anno distribuita in alcuni giorni della settimana o alcune ore del giorno; erano e saranno accreditati tanti contributi settimanali, quanti coperti dal minimale. In questa situazione, dato che la retribuzione settimanale risulta ridotta in proporzione alla riduzione dell'orario, è più probabile, rispetto alla generalità dei casi, che il minimale non venga raggiunto e che, pertanto, possa operare la contrazione di cui all'articolo 7 del DL n. 463/83.
2. **Contratto che prevede lo svolgimento dell'attività concentrata in alcune settimane** del mese o in alcuni mesi dell'anno; le settimane in cui non è stata svolta l'attività lavorativa, non essendo retribuite, non erano coperte da contribuzione. Per le settimane retribuite, come nella generalità dei casi, erano accreditati tanti contributi settimanali, quanti coperti dal minimale.

Per quanto riguarda la **misura della pensione**, l'articolo 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha previsto che per i periodi di part-time ad orario ridotto l'anzianità contributiva è determinata proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.

Riguardo alla valutazione dei periodi part-time ai fini pensionistici, il decreto legislativo n. 61/2000 non aveva modificato la precedente disciplina sulla determinazione dell'anzianità contributiva sia ai fini del diritto che ai fini della misura; il decreto legislativo n. 81/2015, invece, si è limitato a regolamentare i casi di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno e viceversa stabilendo che *"Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale"*.

1.3 Possibilità di esercitare la facoltà di riscatto o di effettuare versamenti volontari

Al fine di consentire l'incremento della posizione assicurativa, il decreto legislativo n. 564/96, all'articolo 8, ha previsto la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per i lavoratori con contratto a tempo parziale di qualsiasi tipologia per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e, in alternativa, di effettuare versamenti volontari.

I versamenti volontari o il riscatto avranno una funzione diversa a seconda del tipo di contratto e/o della retribuzione percepita.



- **Part-time verticale** con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate – Il riscatto o i versamenti volontari avevano funzione **di copertura**; utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
- **Part-time orizzontale** con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto - Il riscatto o i versamenti volontari hanno funzione **integrativa**; utile ai fini della misura della pensione, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 del DL n. 463/1983 ed assuma, perciò, efficacia, anche ai fini del diritto a pensione.
- **Part-time misto** – Il riscatto o i versamenti volontari hanno funzione **integrativa** utile ai fini della misura della pensione per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto o **di copertura**, utile ai fini del diritto e della misura della pensione per i periodi interamente non lavorati.

2. COPERTURA CONTRIBUTIVA NEI CASI DI PART-TIME – SITUAZIONE POST 2020

Il comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 stabilisce che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al **diritto alla pensione.**

Tuttavia, per l'accredito dell'intero periodo del contratto, è necessario che la retribuzione complessiva soddisfi il minimale per l'accredito della contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; in caso contrario il numero dei contributi accreditabili sarà determinato dal rapporto tra la retribuzione sulla quale è stata versata la contribuzione e il minimale settimanale previsto nell'anno di riferimento.

La norma prevede espressamente che per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021 il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione.

La disposizione prevede anche che i trattamenti pensionistici liquidati in virtù dell'accredito contributivo introdotto non possano avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

3. LA CIRCOLARE INPS E INDICAZIONI OPERATIVE

Con la circolare in commento l'INPS, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, definisce l'**ambito di applicazione del nuovo parametro** di calcolo dell'anzianità contributiva nei casi di rapporto di part-time verticale e ciclico, prima di fornire le conseguenti indicazioni in ordine ai singoli aspetti gestionali.

In tali contesti l'Istituto specifica che l'**accredito dei periodi non lavorati** opera limitatamente alla **mancata prestazione lavorativa connessa all'articolazione** dell'orario



prevista dal contratto di lavoro part-time; è escluso l'accredito dei periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time.

Per poter individuare la causa della sospensione e, conseguentemente, accreditare la contribuzione, l'Istituto, al paragrafo 3, ha fornito istruzioni riguardo alle nuove modalità di compilazione dei flussi UniEmens, che a tal fine sono stati implementati, con riferimento ai **periodi dal 1° gennaio 2021**; dalla rilevazione dei dati inviati con i flussi l'Istituto sarà in grado di accreditare sulla posizione assicurativa del lavoratore i periodi non lavorati connessi alla sospensione per contratto part-time. L'INPS specifica che, per i periodi da gennaio ad aprile 2021, i datori di lavoro dovranno provvedere alla **correzione dei flussi** se già presentati.

Per i **periodi precedenti a gennaio 2021** al fine di ottenere l'accredito dei periodi non lavorati l'assicurato dovrà presentare specifica domanda sia che il contratto risulti ancora in essere sia che alla data del 1° gennaio 2021 risulti esaurito, secondo le istruzioni fornite ai paragrafi 2.1 e 2.2.

La posizione dell'assicurato - sulla base della domanda presentata e dalle verifiche effettuate dall'Istituto, in prima fase, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 - sarà implementata e **i dati saranno esposti in estratto conto** distintamente in una riga dedicata, privi di misura, con la dicitura "PT verticale da legge 178/2020".

3.1 Presentazione delle domande per l'accredito dei periodi precedenti al 1° gennaio 2021

La domanda per l'accredito dei periodi di sospensione connessi all'articolazione dell'attività lavorativa, in fase di prima applicazione, deve essere inviata alla sede INPS competente per residenza utilizzando una **PEC** oppure la procedura telematica **FASE**.

La domanda, che potrà essere presentata per periodi in qualsiasi epoca collocati purché successivi al 30 ottobre 1984 (data di entrata in vigore del DL n. 726/84, convertito con legge n. 863/84) dovrà essere corredata dai relativi allegati:

- **attestazione del datore di lavoro** redatta secondo il modulo allegato alla circolare (allegato 1), o **attestazione del lavoratore** con l'indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (allegato 2),
- **contratto di lavoro** cui si riferisce la dichiarazione.

Le due attestazioni sono richieste in alternativa; è del tutto evidente che nel caso in cui il rapporto di lavoro sia esaurito e l'azienda datore di lavoro sia definitivamente cessata sarà il lavoratore a produrre l'attestazione.

Qualora lo stesso lavoratore abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un'unica domanda e allegare un modello di certificazione con il relativo contratto di lavoro per ogni datore di lavoro coinvolto.



Per l'esercizio del diritto l'INPS richiama le disposizioni di prescrizione ordinaria, affermando che il termine iniziale dal quale decorre il decennio coincide con la data di entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia dal 1° gennaio 2021; pertanto, le domande di accredito di tutti i periodi non coperti a causa del part-time precedenti al 2021 **possono utilmente essere presentate entro il 31 dicembre 2030**.

3.2 Possibilità di esercitare la facoltà di riscatto o di effettuare versamenti volontari

Al paragrafo 5 l'Istituto, rinviando alle precedenti circolari in materia, si limita ad affermare che è fatta salva la possibilità, prevista ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020.

Afferma poi che *“i versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati ai sensi della disciplina vigente in materia di riscatto e versamenti volontari, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, mentre potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.”*

È del tutto evidente che i lavoratori interessati all'accredito, una volta conclusa la procedura con l'esposizione in estratto dei periodi coperti a seguito delle nuove disposizioni, potranno provvedere alla **copertura dei periodi tramite riscatto ai fini della misura** del trattamento e, qualora la retribuzione imponibile non abbia consentito la copertura piena, anche ai fini del diritto a pensione. Si ricorda che i versamenti volontari versati allo stesso fine devono essere versati annualmente.

Come di consueto si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE
(Anna Giannini)

Allegati: circolare INPS n. 74 del 4 maggio 2021, fac-simile Attestazione Datore Di Lavoro, fac-simile Attestazione del Lavoratore.